

ALLEGATO C

Raffronto tra le disposizioni in materia di *governance* applicabili attualmente a Brembo S.p.A. e quelle applicabili a Brembo N.V. ad esito della Trasformazione Transfrontaliera

La seguente tabella contiene un raffronto tra le disposizioni normative in materia di *governance* (ivi inclusi i requisiti di indipendenza degli amministratori) applicabili attualmente a Brembo S.p.A. e quelle applicabili a Brembo N.V. ad esito della Trasformazione Transfrontaliera.

Si rappresenta che la colonna della presente tabella dedicata alla *governance* di Brembo N.V. *post*-Trasformazione Transfrontaliera è stata predisposta sulla base di informazioni pubblicamente disponibili.

Pre-Trasformazione Transfrontaliera – Brembo S.p.A.	Post-Trasformazione Transfrontaliera – Brembo N.V.
Modello di <i>governance</i>	
Attualmente Brembo S.p.A. ha adottato un modello di <i>governance</i> tradizionale, in base al quale gli organi sociali sono: (i) l'assemblea degli azionisti, (ii) il consiglio di amministrazione (eletto dall'assemblea) e (iii) il collegio sindacale (eletto sempre dall'assemblea).	Brembo N.V. adotterà nel Nuovo Statuto il modello di <i>governance</i> di tipo monistico (<i>one-tier</i>) nel quale gli organi sociali sono: (i) l'assemblea degli azionisti generale e di categoria e (ii) il consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea. A seguito della Trasformazione Transfrontaliera, Brembo N.V. non avrà un collegio sindacale.
Assemblea degli azionisti – Avviso di convocazione	
<p>Ai sensi dello statuto sociale di Brembo S.p.A. e della legge italiana, possono essere convocate assemblee degli azionisti in unica convocazione nonché in prima, seconda o terza convocazione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito <i>internet</i> della società almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea, salvo quanto di seguito indicato.</p> <p>Con riguardo all'assemblea ordinaria chiamata a nominare, mediante il meccanismo del voto di lista, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'avviso deve essere pubblicato almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Con riguardo all'assemblea straordinaria chiamata a deliberare ai sensi degli articoli 2446 (<i>riduzione del capitale per perdite</i>), 2447 (<i>riduzione del capitale al di sotto del limite legale</i>) e 2487 (<i>liquidazione</i>) del codice civile, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Con riguardo all'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'articolo 104 del TUF (<i>autorizzazione all'adozione di misure difensive nel contesto di un'o.p.a.</i>), l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.</p>	<p>L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante un avviso di convocazione che indica i punti oggetto di discussione, il luogo e l'ora di convocazione, i requisiti e le modalità per la partecipazione e l'esercizio del voto e l'indirizzo del sito <i>web</i> di Brembo N.V..</p> <p>Le assemblee degli azionisti devono essere convocate almeno 42 giorni prima della data fissata per l'assemblea.</p> <p>In conformità alle norme di diritto olandese, tutti gli annunci, le convocazioni e le altre comunicazioni agli azionisti e agli altri soggetti legittimati ad intervenire in assemblea devono essere resi pubblici sul sito <i>internet</i> della società.</p> <p>Per le assemblee di categoria relative a categorie di azioni non quotate, il termine per la convocazione è di 15 giorni e non trova applicazione alcuna <i>record date</i>.</p>

Assemblea degli azionisti – Requisiti di partecipazione	
<p>Al fine di partecipare all'assemblea degli azionisti, i titolari di azioni di Brembo S.p.A. (dematerializzate e ammesse alla gestione accentrata presso Monte Titoli in conformità agli articoli 83-<i>quater</i> e ss. del TUF) sono tenuti a richiedere alle banche o intermediari presso cui essi siano titolari del relativo conto, di trasmettere a Brembo S.p.A. le certificazioni attestanti il numero di azioni detenute al termine della 7^a giornata di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea (<i>record date</i>), senza che rilevino le variazioni nel possesso azionario avvenute tra tale <i>record date</i> e la data dell'assemblea.</p> <p>Tale certificazione rilasciata dall'intermediario deve pervenire a Brembo S.p.A. entro il termine della 3^o giornata di mercato aperto antecedente la data dell'assemblea degli azionisti. In ogni caso, gli azionisti hanno diritto di partecipare all'assemblea anche qualora la certificazione pervenga a Brembo S.p.A. successivamente ma entro l'inizio dei lavori assembleari.</p> <p>Ciascun azionista legittimato a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro soggetto. La rappresentanza richiede il conferimento di una procura scritta. La delega può essere conferita solo per una singola assemblea.</p>	<p>Il diritto di partecipare all'assemblea spetta a coloro che risultino titolari di tale diritto al 28^o giorno precedente la data dell'assemblea (<i>record date</i>).</p> <p>Oltre alla <i>record date</i>, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà, altresì, stabilire le modalità attraverso le quali gli azionisti e gli altri soggetti legittimati a partecipare devono registrarsi ed esercitare i rispettivi diritti.</p> <p>Gli azionisti possono scegliere di farsi rappresentare in assemblea da un rappresentante debitamente autorizzato per iscritto.</p>
Assemblea degli azionisti – Diritti di voto	
<p>Lo statuto sociale di Brembo S.p.A. prevede la maggiorazione del diritto di voto <i>ex</i> articolo 127-<i>quinquies</i> del TUF. In particolare, a fronte della titolarità ininterrotta e dell'iscrizione continuativa in un registro speciale a nome dello stesso azionista per ventiquattro mesi, ciascuna azione ordinaria attribuirà pertanto due diritti di voto.</p>	<p>Ai sensi del diritto e della prassi statutaria olandese, la maggiorazione del diritto di voto può essere adottata senza incontrare il limite quantitativo al moltiplicatore dei voti previsto dal diritto italiano <i>ex</i> articolo 127-<i>quinquies</i> del TUF (2x).</p> <p>Il nuovo statuto sociale prevederà, oltre alla modifica dell'oggetto sociale, un sistema di azioni a voto multiplo ai sensi del diritto olandese, immediatamente applicabile a valle della Trasformazione Transfrontaliera e volto a incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di lungo periodo (c.d. <i>loyal shareholders</i>), anche in funzione di rafforzare la stabilità della Società e garantire alla Società una maggiore flessibilità per perseguire opportunità di investimento strategiche nel futuro e, in particolare, l'utilizzo di azioni ordinarie come corrispettivo.</p>
Assemblea degli azionisti – Quorum	
<p>L'assemblea ordinaria degli azionisti è validamente costituita in prima convocazione ove sia rappresentato almeno il 50% del capitale sociale. In seconda o unica convocazione, non è richiesto alcun <i>quorum</i> costitutivo. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale (maggioranza assoluta). In seconda o unica convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea. Nelle deliberazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale l'elezione avviene mediante il meccanismo del voto di lista.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti è validamente costituita quando sia rappresentato almeno la metà del capitale sociale, se riunita in prima convocazione, ovvero quando sia</p>	<p>La legge olandese non prevede una distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Tuttavia, nel caso in cui partecipino all'assemblea azionisti rappresentanti meno della metà del capitale sociale emesso, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi per l'approvazione delle seguenti deliberazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) riduzione del capitale sociale; (b) limitazione o esclusione di diritti di opzione; (c) autorizzazione del consiglio di amministrazione a limitare o escludere i diritti di opzione degli azionisti; e (d) approvazione di operazioni di fusione o scissione. <p>Per le assemblee di categoria, tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei</p>

<p>rappresentato più di 1/3 del capitale sociale, se in seconda convocazione, o, infine, quando sia rappresentato almeno il 20% del capitale sociale se in convocazione successiva alla seconda o in unica convocazione. In prima convocazione, seconda convocazione, o in una convocazione successiva o in unica convocazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p>	<p>voti espressi senza alcun quorum costitutivo.</p>
<p>Diritto degli azionisti di convocare l'assemblea e richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno</p>	
<p>Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale di Brembo S.p.A., previa indicazione degli argomenti da trattare e a condizione che la relativa delibera non richieda, a norma di legge, di essere assunta su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>Ove il consiglio di amministrazione o, in sua vece, il collegio sindacale non provvedano, l'assemblea può essere convocata dal Tribunale competente qualora il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato.</p> <p>Gli azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale di Brembo S.p.A. possono chiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro 5 giorni nel caso in cui l'assemblea sia chiamata ad approvare una riduzione del capitale sociale).</p> <p>Ove il consiglio di amministrazione o, in sua vece, il collegio sindacale non provvedano, l'assemblea può essere convocata dal Tribunale competente qualora il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato.</p>	<p>I soggetti titolari del diritto di voto che detengano, anche congiuntamente, almeno il 10% del capitale sociale possono richiedere per iscritto al consiglio di amministrazione di convocare l'assemblea indicando le materie da trattare.</p> <p>Qualora l'assemblea non si tenga entro otto settimane dalla richiesta, gli azionisti richiedenti possono essere autorizzati dal Tribunale a convocare l'assemblea.</p> <p>Gli azionisti che rappresentino almeno il 3% del capitale possono chiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno. Gli azionisti devono dichiarare le ragioni della richiesta e tale richiesta deve essere ricevuta dal <i>lead non executive director</i>, dal presidente esecutivo o dall'amministratore delegato per iscritto almeno 60 (sessanta) giorni prima la data dell'assemblea.</p> <p>Il <i>Dutch Corporate Governance Code</i> raccomanda che gli azionisti procedano in tal modo solo dopo essersi consultati col consiglio di amministrazione.</p>
<p>Sollecitazione di deleghe</p>	
<p>Ai sensi della legge italiana, Brembo S.p.A., uno o più dei suoi azionisti o qualsivoglia altra persona legittimata può effettuare una sollecitazione di deleghe di voto. La sollecitazione di deleghe deve essere effettuata mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega; il relativo avviso deve essere pubblicato sul sito <i>internet</i> di Brembo S.p.A. e comunicato a CONSOB, Borsa Italiana e Monte Titoli.</p> <p>Le deleghe devono essere datate, firmate e devono riportare le istruzioni di voto. Le istruzioni di voto possono fare riferimento anche solo a taluni argomenti all'ordine del giorno. Le deleghe così conferite possono essere revocate sino all'ultimo giorno antecedente l'assemblea. Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee già convocate.</p>	<p>Il Nuovo Statuto prevede che un azionista possa essere rappresentato mediante un delegato autorizzato per iscritto. Il modulo di delega sarà messo a disposizione sul sito <i>web</i> della Società alla data di convocazione dell'assemblea degli azionisti.</p> <p>La sollecitazione delle deleghe di voto non è disciplinata dal diritto olandese.</p>
<p>Diritto di opzione</p>	
<p>Ai sensi della legge italiana, il socio di società per azioni è titolare di un diritto di opzione sulla sottoscrizione di nuove azioni emesse a pagamento e di obbligazioni convertibili proporzionalmente alla partecipazione azionaria già detenuta, con le eccezioni di seguito sintetizzate.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione da liberarsi mediante conferimenti in natura. Il diritto di opzione può essere altresì escluso o limitato quando lo richiede l'interesse</p>	<p>Ai sensi del Nuovo Statuto, gli azionisti hanno un diritto di opzione sulle azioni ordinarie di nuova emissione in proporzione al numero complessivo di azioni ordinarie già detenute.</p> <p>I casi di esclusione del diritto d'opzione includono (i) l'emissione di azioni ordinarie a fronte di un conferimento in natura, (ii) l'emissione di azioni ordinarie a favore dei dipendenti della società o di una società del gruppo in base a un piano di azionariato per i dipendenti o a titolo di <i>benefit</i> per i dipendenti e (iii) l'emissione di azioni ordinarie a favore di persone che esercitano</p>

<p>della società. In entrambi i casi le ragioni che determinano l'esclusione o la limitazione devono essere adeguatamente illustrate dagli amministratori con apposita relazione.</p> <p>Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto sociale può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>Infine, il diritto di opzione è escluso se le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.</p>	<p>un diritto di sottoscrizione di azioni precedentemente concesso.</p> <p>A seguito della Trasformazione Transfrontaliera, il consiglio di amministrazione sarà l'organo competente a limitare o escludere i diritti di opzione per un periodo di 5 anni. Dopo questo periodo di 5 anni, i diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie possono essere limitati o esclusi dall'assemblea degli azionisti o, se l'assemblea degli azionisti ha designato il consiglio di amministrazione a farlo, dal consiglio di amministrazione per periodi massimi di 5 anni.</p> <p>Entro 8 giorni dall'adozione di una delibera per escludere o limitare i diritti di opzione o per la designazione del consiglio di amministrazione a limitare o escludere i diritti di opzione, il consiglio di amministrazione dovrà depositare il testo completo della delibera presso il competente ufficio del registro delle imprese olandese.</p> <p>Gli azionisti non hanno diritto di opzione sulle azioni a voto speciale di nuova emissione. In relazione a un'emissione di azioni ordinarie a tutti gli azionisti, soggetta a restrizioni normative, in cui i diritti d'opzione non sono limitati o esclusi, ciascun titolare di una o più azioni a voto speciale avrà il diritto d'opzione di acquisire un numero di azioni a voto speciale tale da mantenere invariata la proporzione tra azioni ordinarie e azioni a voto speciale che l'azionista aveva prima dell'emissione di nuove azioni ordinarie.</p>
Diritto di recesso	
<p>Ai sensi della legge italiana, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non abbiano concorso (in quanto assenti, contrari o astenuti) all'adozione delle seguenti delibere in sede assembleari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) la modifica dell'oggetto sociale della società; (b) la trasformazione della società; (c) il trasferimento della sede sociale all'estero; (d) la revoca dello stato di liquidazione della società; e (e) le modificazioni dello statuto sociale concernenti i diritti di voto o di partecipazione <p>Ai sensi della legge italiana, nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, gli azionisti che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione hanno diritto di recedere dalla società.</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato per tutte o parte delle azioni detenute dall'azionista legittimato.</p> <p>Al fine di esercitare validamente il proprio diritto di recesso, gli azionisti legittimati devono inviare una comunicazione alla società mediante lettera raccomandata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima l'esercizio del recesso.</p> <p>Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute dal socio recedente e devono restare depositate presso la sede sociale (o presso il relativo intermediario).</p>	<p>Il diritto olandese non contempla l'istituto del diritto di recesso (fatta eccezione per il caso di operazioni di fusione transfrontaliera in cui la società olandese agisca da società incorporata/estinta).</p>
Acquisto azioni proprie	
<p>Ai sensi della legge italiana, l'acquisto di azioni proprie è ammesso solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio, fermo restando, in ogni caso,</p>	<p>L'acquisto di azioni proprie interamente liberate dietro corrispettivo è consentito solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) il consiglio di amministrazione sia stato a ciò autorizzato dall'assemblea. La suddetta

<p>che possono essere acquistate esclusivamente azioni interamente liberate.</p> <p>L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a 18 mesi, per la quale la autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.</p> <p>Il valore nominale delle azioni proprie acquistabili dalla società e dalle sua controllate non può in ogni caso eccedere complessivamente il 20% del capitale sociale della società stessa.</p> <p>L'autorizzazione assembleare per la disposizione di azioni proprie non ha limite di durata.</p>	<p>autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo non superiore a 18 mesi, e dovrà specificare il numero di azioni, la modalità di acquisto e i limiti per la definizione del prezzo di acquisto;</p> <p>(b) il patrimonio della società, dedotto l'importo necessario per procedere all'acquisto delle azioni, non sia inferiore alla somma del capitale sociale sottoscritto e versato e alle riserve obbligatorie;</p> <p>(c) il valore nominale delle azioni proprie da acquistare e delle azioni proprie già in possesso della società (o detenute in pegno ovvero detenute da società controllate) non ecceda la metà del valore nominale aggregato del capitale sociale.</p> <p>L'acquisto di azioni proprie può essere posto in essere, senza preventiva approvazione dell'assemblea degli azionisti, al fine di assegnare le azioni ai dipendenti ai sensi di un piano di incentivazione, a condizione che le azioni siano quotate.</p>
Altri diritti degli azionisti di minoranza	
<p>Ai sensi della legge italiana, gli azionisti che rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale di una società con azioni quotate possono promuovere, per conto della società, un'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori per violazione dei loro doveri nei confronti della società. Qualora tale l'azione sia accolta, il risarcimento dei danni spetta esclusivamente a favore della società. Quanto precede non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che è stato direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso degli amministratori.</p> <p>Ciascun azionista che rappresenti almeno 1/1000 del capitale sociale (con diritto di voto) di una società con azioni quotate può altresì impugnare le delibere del consiglio di amministrazione entro 90 giorni dalla approvazione ove la relativa delibera possa arrecare pregiudizio ai propri diritti.</p> <p>Ciascun azionista (assente, dissenziente o astenuto) che rappresenti almeno 1/1000 del capitale sociale (con diritto di voto) può impugnare qualsivoglia delibera assembleare che sia contraria alla legge o allo statuto sociale.</p>	<p>Qualora un amministratore sia responsabile nei confronti della società, ad esempio per violazione dei propri doveri fiduciari, soltanto la società potrà avviare un'azione di responsabilità nei suoi confronti. Di conseguenza, un azionista o un gruppo di azionisti può agire nei confronti di un amministratore esclusivamente qualora direttamente danneggiati da un atto illecito dell'amministratore.</p> <p>Qualora dimostrino l'esistenza di fondati motivi per dubitare della correttezza della politica gestionale o della conduzione dell'attività della società, minoranze qualificate di soci possono ottenere l'avvio di un procedimento di controllo giudiziario presso la Camera delle Imprese della Corte di Appello di Amsterdam. Tale diritto spetta ai soci che (anche congiuntamente):</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui il capitale sociale emesso non sia superiore a Euro 22,5 milioni, siano titolari di azioni rappresentanti il minore tra: (i) almeno il 10% del capitale sociale emesso, o (ii) Euro 225.000 del valore nominale delle azioni emesse; nel caso in cui il capitale sociale emesso sia superiore a Euro 22,5 milioni, detengano azioni che rappresentano il minore tra: (i) 1% del capitale sociale emesso, o (ii) Euro 20 milioni in base al prezzo di chiusura dell'azione alla fine dell'ultima giornata di negoziazione prima del deposito della domanda. <p>Questa procedura (<i>enquête</i>) non è prevista solo per gli azionisti, ma anche per Brembo N.V. stessa, i gruppi ulteriormente specificati nello statuto, il curatore fallimentare, i sindacati e il procuratore generale per motivi di interesse pubblico.</p>
Bilancio	
<p>L'assemblea ordinaria della società è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 qualora lo statuto sociale lo consenta e la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, una società italiana quotata mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste da</p>	<p>Il consiglio di amministrazione deve preparare il bilancio annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario della società, renderlo disponibile al pubblico e depositarlo presso l'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM). Il consiglio di amministrazione deve sottoporre il bilancio annuale all'approvazione dell'assemblea degli azionisti. L'assemblea degli azionisti della Società è convocata per approvare il bilancio annuale entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio; in caso contrario, l'autorità di vigilanza, l'AFM, deve essere informata senza</p>

<p>Consob, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione.</p> <p>Le società quotate italiane pubblicano, con la massima tempestività e comunque entro 3 mesi dalla fine dei primi 6 mesi dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale contenente il bilancio semestrale semplificato, la relazione intermedia degli amministratori e la relazione di revisione</p>	<p>indugio.</p> <p>Entro 3 mesi dalla fine dei primi 6 mesi di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione deve preparare i bilanci intermedi, renderli pubblici e depositarli presso l'AFM.</p>
<p>Dividendi</p>	
<p>Possono essere distribuiti dividendi agli azionisti: (i) fino all'importo dell'utile netto risultante dal bilancio annuale debitamente approvato per il precedente esercizio, a condizione, tuttavia, che siano prima dedotti gli utili netti per costituire la riserva legale di capitale sociale (e fino a che tale riserva sia pari al 20% del capitale sociale) e salvo eventuali ulteriori accantonamenti previsti dallo statuto sociale o disposti dall'assemblea, e/o (ii) fino all'importo delle riserve distribuibili di capitale sociale.</p> <p>I dividendi non possono essere distribuiti ove tale distribuzione possa ridurre l'attivo della società al di sotto dell'importo del capitale sociale integralmente sottoscritto e versato e delle riserve previste ai sensi di legge.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione può decidere che gli utili realizzati nel corso di un esercizio siano destinati, in tutto o in parte, ad aumentare e/o a costituire riserve. Gli utili rimanenti saranno messi a distribuiti, secondo delibera dell'assemblea degli azionisti, a beneficio dei titolari di azioni ordinarie.</p> <p>La società può procedere alla distribuzione di utili d'esercizio a beneficio degli azionisti solo nella misura in cui il patrimonio della società sia superiore all'importo del capitale sociale emesso, maggiorato delle riserve che devono essere mantenute ai sensi del diritto olandese e dello statuto sociale. I dividendi saranno pagati dopo l'approvazione del bilancio annuale; la proposta di pagamento del dividendo ai titolari di azioni ordinarie sarà trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti. Le azioni a voto speciale non riceveranno dividendi.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può effettuare distribuzioni intermedie quando, da un rendiconto intermedio non revisionato e firmato dal consiglio di amministrazione, risulta che il patrimonio netto della società supera l'importo del capitale emesso, aumentato delle riserve indisponibili ai sensi della legge olandese e dello statuto.</p>
<p>Organo amministrativo: elezione, revoca, sostituzioni</p>	
<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da cinque a undici componenti, come determinato dall'assemblea. Attualmente il consiglio di amministrazione di Brembo S.p.A. è composto da undici membri.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi, con scadenza il giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale relativo all'ultimo anno del loro mandato.</p> <p>Ai sensi della legge italiana, il consiglio di amministrazione è eletto tramite un meccanismo di voto di lista.</p> <p>Gli amministratori possono essere revocati dal loro incarico in ogni momento con delibera dell'assemblea. Gli amministratori revocati prima della scadenza naturale del loro mandato senza giusta causa hanno diritto al risarcimento dei danni.</p> <p>Nel caso in cui vengano a mancare taluni amministratori, il consiglio di amministrazione, con delibera approvata dal collegio sindacale, provvede a sostituirli mediante cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea con sistema maggioritario puro, mediante votazione separata per ciascun candidato indicato all'ordine del giorno, sulla base di proposte vincolanti formulate dal consiglio di amministrazione. L'assemblea degli azionisti può opporsi a tale proposta vincolante a maggioranza dei voti, a condizione che la maggioranza dei voti rappresenti più della metà delle azioni emesse. Il voto di lista non è contemplato dal diritto olandese.</p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi. Tra questi ultimi è scelto il presidente.</p> <p>La durata della carica del consiglio di amministrazione non può eccedere i 4 esercizi. Secondo il DCGC, un amministratore esecutivo può essere riconfermato per un periodo di quattro anni e la politica per la diversità e d'inclusione deve essere presa in considerazione nella preparazione della nomina o della riconferma.</p> <p>Secondo il DCGC, anche un amministratore non esecutivo è nominato per un periodo di quattro anni può poi essere riconfermato una volta per un altro periodo di quattro anni. Dopo questi otto anni, l'amministratore non esecutivo può essere riconfermato per un periodo di due anni, prorogabile al massimo di due anni.</p>

	<p>L'assemblea degli azionisti ha la facoltà di sospendere o rimuovere in qualsiasi momento gli amministratori dall'incarico.</p> <p>Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il potere di gestione resta in capo al consiglio di amministrazione formato dai restanti amministratori, che potrà nominare uno o più sostituti cui affidare temporaneamente l'incarico.</p>
Organo amministrativo: requisiti di indipendenza e di genere	
<p>Il codice di <i>corporate governance</i> promosso da Borsa Italiana prevede le seguenti regole e principi relativi all'indipendenza dei membri del consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle società grandi a proprietà concentrata (quale è appunto Brembo S.p.A.) almeno 1/3 degli amministratori devono essere indipendenti. Inoltre, la maggioranza dei componenti del comitato controllo e rischi, del comitato per le remunerazioni e del comitato per le nomine devono essere indipendenti; • le circostanze che compromettono o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> (a) se è un azionista significativo della società; (b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, un amministratore esecutivo o un dipendente: <ul style="list-style-type: none"> (i) della società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo della società; (c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> (i) con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i>; (d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; (e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; (f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; (g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della 	<p><u>Indipendenza</u></p> <p>Il DCGC prevede le seguenti regole e principi relativi all'indipendenza dei membri non esecutivi del consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maggioranza degli amministratori non esecutivi devono essere indipendenti. In aggiunta, il presidente delle riunioni consiliari deve essere indipendente e non può essere un <i>ex</i> amministratore esecutivo della società. Inoltre, la maggioranza dei componenti del comitato di controllo, del comitato per le remunerazioni e del comitato nomine devono essere indipendenti; • un amministratore non esecutivo non può essere considerato indipendente se lui o lei personalmente, ovvero il coniuge, il <i>partner</i> (o facente parte di un'unione civile), il figlio adottivo o un parente o affine fino al secondo grado: <ul style="list-style-type: none"> (a) è stato dipendente o amministratore della società (comprese le entità collegate) nei cinque anni precedenti la nomina; (b) riceve un compenso finanziario dalla società, o da una società ad essa collegata, diverso dal compenso ricevuto per il lavoro svolto in qualità di membro del consiglio di amministrazione e nella misura in cui ciò non sia in linea con il normale corso degli affari; (c) ha avuto una rilevante relazione d'affari con la società o una società ad essa collegata nell'anno precedente alla nomina. Ciò include il caso in cui il membro del consiglio di amministrazione, o la società di cui è azionista, socio, dipendente o consulente, abbia agito come consulente della società (consulente, revisore esterno, notaio o avvocato) e il caso in cui il membro del consiglio di amministrazione sia un amministratore o un dipendente di una banca con cui la società ha un rapporto duraturo e significativo; (d) è membro del consiglio di amministrazione di una società in cui un altro membro del consiglio di amministrazione della società di cui ha la supervisione è membro del consiglio di sorveglianza; (e) nei dodici mesi precedenti ha svolto temporaneamente funzioni di gestione in assenza o per incapacità dei membri del consiglio di amministrazione della società; (f) detiene una partecipazione di almeno il 10% nella società, tenendo conto della partecipazione di persone fisiche o giuridiche che collaborano con lui o lei sulla base di un accordo espresso o tacito, verbale o scritto; o (g) è membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza - o è un

<p>società incaricata della revisione legale della società; e</p> <p>(b) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 degli amministratori.</p>	<p>rappresentante ad altro titolo - di un'entità giuridica che detiene almeno il 10% delle azioni della società, a meno che l'entità non sia una società del gruppo.</p> <p><u>Genere</u></p> <p>Nei Paesi Bassi è entrata in vigore una nuova legge sui requisiti di genere che si applica alle società con azioni ammesse a quotazione su un mercato regolamentato dei Paesi Bassi e non è quindi applicabile a Brembo N.V.. Questa legge stabilisce che, fintanto che un terzo degli amministratori non esecutivi non sono uomini o donne, la nomina di una persona, che non rendere più equilibrato il rapporto tra amministratori non esecutivi uomini e donne, è nulla, a meno che non vi sia una riconferma entro otto anni dall'anno di nomina o che non si verifichino circostanze eccezionali (come previste dalle altre disposizioni di legge olandesi). Se il numero di non esecutivi non è divisibile per tre, si procede per eccesso.</p> <p>Ai sensi del DCGC, la società deve avere una politica in materia di diversità e inclusione (politica D&I). Questa politica deve in ogni caso fissare obiettivi specifici, appropriati e ambiziosi per raggiungere un buon equilibrio nella diversità di genere e in altri aspetti D&I rilevanti per l'impresa. Questa politica deve trovare applicazione agli amministratori esecutivi, agli amministratori non esecutivi, al comitato esecutivo e ai dipendenti in posizioni apicali (l'alta dirigenza).</p> <p>La relazione sulla corporate governance inclusa nella relazione finanziaria annuale della società deve illustrare la politica di D&I e il modo in cui viene attuata nella pratica, compresi gli obiettivi, il piano per raggiungerli e i risultati ottenuti nell'ultimo esercizio, e la rappresentanza di genere del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dell'alta dirigenza alla fine dell'ultimo esercizio.</p>
<p>Organo amministrativo: poteri</p>	
<p>Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea degli azionisti.</p> <p>Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità il presidente ha il casting vote.</p> <p>Ai sensi dello statuto sociale di Brembo S.p.A., sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate le seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; • gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative; • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 	<p>Il consiglio di amministrazione è incaricato della gestione della società ed esercita il controllo sull'amministrazione della stessa.</p> <p>Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza (anche per rappresentanza) degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. È inoltre possibile che il consiglio di amministrazione adotti decisioni mediante consultazione scritta, senza convocazione di una riunione, a condizione che tutti gli amministratori siano stati consultati e che nessuno di essi abbia sollevato obiezioni all'adozione di delibere in materia.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può essere autorizzato dall'assemblea ad aumentare, in una o più <i>tranches</i>, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni.</p> <p>Ai sensi del diritto olandese, le deliberazioni del consiglio di amministrazione che abbiano un impatto rilevante sull'identità o sulla attività della società possono essere adottate esclusivamente previa approvazione dell'assemblea. Tali deliberazioni includono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento a terzi della (sostanzialmente) intera attività sociale; • la stipula o la risoluzione di accordi di cooperazione di lungo periodo della società o di

<p>Il consiglio di amministrazione può essere delegato dall'assemblea ad aumentare, in una o più tranche, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni. Inoltre, esso è autorizzato, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile, a deliberare in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> operazioni di fusione e scissione con società possedute interamente e/o al novanta per cento; costituzione o cancellazione di sedi secondarie; l'indicazione degli amministratori con potere di rappresentanza; riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative. 	<p>sue controllate con altra persona giuridica o società ovvero quale socio illimitatamente responsabile di società in accomandita o di società in nome collettivo, ove tale stipula o risoluzione rivesta particolare importanza per la società;</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto o la cessione, da parte della società o di una sua controllata, di una partecipazione nel capitale sociale di società il cui valore sia almeno pari ad un terzo dell'attivo della società, come risultante dall'ultimo bilancio e dalla nota integrativa o, nel caso in cui la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, dall'ultimo bilancio consolidato e dalla relativa nota integrativa.
Organo amministrativo: deleghe interne e comitati	
<p>Ai sensi dello statuto sociale di Brembo S.p.A., il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti incluso il Presidente.</p> <p>Oltre all'Amministratore Delegato e due Amministratori esecutivi, oltre il presidente, ad oggi, il consiglio di amministrazione di Brembo S.p.A. ha istituito i seguenti comitati endo-consiliari in conformità al codice di <i>corporate governance</i> promosso da Borsa Italiana (composti tutti da amministratori non esecutivi e indipendenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> il comitato controllo, rischi e sostenibilità e parti correlate; il comitato per la remunerazione e nomine. 	<p>Specifiche funzioni possono essere assegnati a singoli amministratori esecutivi nel regolamento del consiglio e nelle deleghe degli amministratori esecutivi. Secondo il DCGC, la ripartizione dei compiti tra gli amministratori non esecutivi dovrebbe essere stabilita in un regolamento, che includa un paragrafo relativo alle relazioni con gli amministratori esecutivi, l'assemblea degli azionisti, l'organo di partecipazione dei dipendenti e il comitato esecutivo, e dovrebbe essere pubblicato sul sito web della società.</p> <p>Ai sensi del DCGC, se il consiglio di amministrazione ha più di 4 amministratori non esecutivi, devono essere istituiti i seguenti comitati interni al consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'<i>Audit Committee</i> responsabile, tra l'altro, della supervisione del processo di informativa contabile e finanziaria, della selezione del revisore, del sistema di controllo interno e del sistema di gestione dei rischi; il <i>Remuneration Committee</i> responsabile, tra l'altro, di definire le politiche remunerative riguardanti gli amministratori; il <i>Selection and Appointment Committee</i> responsabile tra l'altro della definizione dei criteri e procedure di selezione e nomina degli amministratori e della valutazione degli amministratori. <p>Se gli amministratori non esecutivi decidono di non istituire uno dei comitati sopra citati, le disposizioni di <i>best practice</i> applicabili a tali comitati dovrebbero applicarsi a tutti gli amministratori non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi dovrebbero redigere un regolamento per tali comitati, indicando il ruolo e la responsabilità del comitato in questione, la sua composizione e le modalità di svolgimento dei suoi compiti. Tali regolamenti dovrebbero essere pubblicati anche sul sito web.</p>
Comunicazione di partecipazioni significative	
<p>Ai sensi dell'articolo 120 TUF, ciascun soggetto, la cui partecipazione azionaria nel capitale sociale di una società quotata raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3% [solo per le società non PMI], 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% o 90% è tenuto a darne comunicazione sia alla società che a CONSOB entro 4 giorni di borsa aperta dal superamento della soglia interessata. Ai fini delle comunicazioni sulle partecipazioni significative, per capitale</p>	<p>Ai sensi della disciplina olandese, ciascun soggetto che, direttamente o indirettamente, acquisisca o disponga di una interessenza attuale o potenziale nella società o di diritti di voto nella stessa è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'AFM, mediante la trasmissione di un apposito modulo su un portale dedicato, nel caso in cui – per effetto di tale acquisto o di tale atto di disposizione – la percentuale di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti di</p>

<p>si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto; nelle società i cui statuti sociali consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto</p> <p>Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti di voto, si considerano le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso.</p> <p>Sono, altresì, considerate le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra una delle seguenti ipotesi o una combinazione delle medesime: (i) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario, (ii) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; (iii) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante, e (iv) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio del medesimo a fronte di un corrispettivo.</p>	<p>voto riferibile a tale persona raggiunga, o superi, ovvero si riduca al di sotto delle seguenti soglie: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% o 95%.</p> <p>I menzionati obblighi di comunicazione trovano applicazione altresì con riferimento alle partecipazioni e/o ai diritti di voto riferibili ai membri del consiglio di amministrazione.</p> <p>Ai fini del calcolo della percentuale di capitale sociale o dei diritti di voto, le seguenti partecipazioni devono, <i>inter alia</i>, essere tenute in considerazione: (a) azioni e diritti di voto direttamente detenuti (o acquisiti o venduti) da qualsivoglia persona; (b) azioni e diritti di voto detenuti (o acquisiti o venduti) da parte delle società controllate dalla suddetta persona o da un terzo che agisca per conto della suddetta persona o da un terzo con cui la suddetta persona abbia stipulato un accordo di voto, scritto o orale; (c) diritti di voto acquisiti ai sensi di un accordo che preveda il temporaneo trasferimento di diritti di voto a fronte del pagamento di un corrispettivo; (d) azioni che la suddetta persona (direttamente o indirettamente), o i terzi di cui sopra, possa acquisire ai sensi di un contratto di opzione o di altro accordo che conferisca un diritto all'acquisto di azioni; (e) azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari regolati in contanti, come i contratti per differenza e i <i>total return swap</i>; (f) azioni che devono essere acquisite in seguito all'esercizio di un'opzione <i>put</i> da parte di una controparte; e (g) azioni che sono oggetto di un altro contratto che crea una posizione economica simile a quella di una partecipazione diretta o indiretta in tali azioni.</p> <p>Il mancato adempimento di tali obblighi di comunicazione integra un illecito e può avere come conseguenza l'instaurazione di un procedimento penale. L'AFM può applicare sanzioni amministrative in caso di inadempimento; una deliberazione in tal senso viene resa pubblica. Inoltre, ulteriori sanzioni possono essere comminate dal giudice in sede civile nei confronti di qualsiasi soggetto che non dia comunicazione – ovvero dia comunicazione in modo non corretto – di informazioni che abbia il dovere di comunicare (come la sterilizzazione del diritto di voto o l'annullamento della deliberazione assembleare adottata col voto determinante del soggetto che non ha dato comunicazione della propria partecipazione).</p>
O.p.a. obbligatorie	
<p>Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del TUF, chiunque (a seguito di acquisizioni o a seguito dell'aumento dei propri diritti di voto) detenga una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale o detenga più del 30% dei diritti di voto deve promuovere un'o.p.a. obbligatoria, rivolta a tutti i possessori di titoli dell'emittente, sulla totalità dei titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato.</p> <p>Inoltre, l'articolo 106, comma 1-bis, del TUF prevede che sia promossa un'offerta d'acquisto obbligatoria nel caso in cui chiunque, a seguito di acquisizioni, risulti detenere una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale di un emittente non PMI e nessun altro azionista abbia una partecipazione superiore a quest'ultima.</p>	<p>Ai sensi del diritto olandese, qualsiasi soggetto che, agendo individualmente o di concerto con altri, acquisti, direttamente o indirettamente, una percentuale pari a o superiore al 30% dei diritti di voto di una società quotata in un mercato regolamentato olandese o dell'Unione Europea, sarà obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni della società.</p> <p>L'obbligo non si applica a coloro i quali, individualmente o di concerto con altri soggetti, detengano una percentuale pari a o superiore al 30% dei diritti di voto della società prima che le azioni siano ammesse alla quotazione e che continuino a detenere la stessa partecipazione successivamente alla quotazione.</p>
Sell out e squeeze out	
<p>Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale emesso di una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione da chi ne faccia</p>	<p>Un azionista che, in proprio, detenga una quota pari ad almeno il 95% del capitale emesso può instaurare un procedimento avanti all'<i>Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal</i> allo</p>

<p>richiesta (<i>sell out</i>) se non ripristina entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.</p> <p>L'offerente che venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale emesso di una società italiana quotata: (i) ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta (<i>sell out</i>), e (ii) ha diritto di acquistare le azioni detenute dagli azionisti di minoranza entro il termine di 3 mesi dalla fine del periodo di adesione all'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto (<i>squeeze out</i>).</p>	<p>scopo di ottenere un provvedimento che gli consenta di acquistare le azioni degli azionisti di minoranza (<i>squeeze out</i>).</p> <p>La <i>Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal</i> respingerà la richiesta se gli azionisti di minoranza subirebbero un grave danno rilevante a seguito del trasferimento, nonostante la compensazione.</p> <p>Un offerente nell'ambito di un'offerta pubblica ha anche il diritto di avviare una procedura di <i>squeeze-out</i> se, a seguito dell'offerta pubblica, l'offerente viene a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale emesso e che rappresenti almeno il 95% dei diritti di voto. A tal fine, l'azionista di maggioranza è tenuto a depositare apposita richiesta all'<i>Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal</i> entro il termine di 3 mesi dalla fine del periodo di adesione all'offerta.</p> <p>Parallelamente, ciascun azionista di minoranza ha diritto di richiedere all'<i>Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal</i> che l'azionista che detenga una quota pari ad almeno il 95% del capitale emesso ovvero ad almeno il 95% dei diritti di voto acquisti le proprie azioni (<i>sell out</i>). In tale caso, la relativa domanda deve essere depositata presso l'<i>Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal</i> entro il termine di 3 mesi dalla fine del periodo di adesione all'offerta.</p>
Dirigente Preposto	
<p>Ai sensi dell'articolo 154-<i>bis</i>, comma 1, del TUF, lo statuto sociale delle società quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.</p>	<p>La legge dei Paesi Bassi non prevede la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p>